

**Municipio**



# ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

(11 settembre 2017)

## ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

(11 settembre 2017)

Il **Municipio di Monteceneri**, richiamato:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);

e richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC,

### ordina

#### CAPITOLO I

##### *Disposizioni generali*

**Art. 1**  
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

**Art. 2**  
Definizioni

<sup>1</sup>per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

<sup>2</sup>Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

## CAPITOLO II

### *Competenze del Municipio*

#### **Art. 3**

##### Competenze decisionali

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.i 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.i 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

#### **Art. 4**

##### Competenze di controllo delegate

<sup>1</sup>Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear) ;
- b) età e numero degli avventori (art.i 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. i 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

#### **Art. 5**

##### Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

### CAPITOLO III

#### *Apertura e chiusura*

**Art. 6**  
Notifica dell'attività

<sup>1</sup>Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

<sup>2</sup>Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

<sup>3</sup>Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio. Sono riservati i cpv. 4 e 5.

<sup>4</sup>Qualora le circostanze lo giustifichino, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

<sup>5</sup>Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

<sup>6</sup>Il gerente comunica tempestivamente alla Polizia comunale territorialmente competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all'orario comunicato.

**Art. 7**  
Locali notturni

<sup>1</sup>I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00.

<sup>2</sup>Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.

**Art. 8**  
Deroga

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

<sup>2</sup>Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'evento.

<sup>3</sup>La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

<sup>4</sup>Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le 01.00.

<sup>5</sup>In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia comunale territorialmente competente.

**Art. 9**  
Aperture annuali  
straordinarie

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe d'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- Festa Nazionale: sino alle ore 02.00
- Natale: sino alle ore 02.00
- San Silvestro: notte libera

## **CAPITOLO IV**

### *Disposizioni varie*

**Art. 10**  
Allontanamento da parte  
del gerente o della polizia

<sup>1</sup>Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

<sup>2</sup>Il gerente può richiedere l'intervento della polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

**Art. 11**  
Richieste di permessi  
speciali

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria

**Art. 12**  
Rispetto della quiete

<sup>1</sup>Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.

<sup>2</sup>Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

### **Manifestazioni o Intrattenimenti musicali**

**Art. 13**  
a) In generale

<sup>1</sup>Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

<sup>2</sup>L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

**Art. 14**

## b) Autorizzazione

<sup>1</sup>La richiesta d'autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta e motivata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

<sup>2</sup>La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

<sup>3</sup>L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

**CAPITOLO V***Tasse***Art. 15**

## Tassa deroga d'orario

<sup>1</sup>La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 30.-- all'ora.

<sup>2</sup>Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

**Art. 16**

## Tassa permessi speciali

<sup>1</sup>La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60.- franchi a 1'000.- franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

<sup>2</sup>In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

**Art. 17**

## Tassa di controllo

<sup>1</sup>Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 70.-- all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di fr. 500.--.

<sup>2</sup>La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

**Art. 18**

## Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di fr. 500.--.

## CAPITOLO VI

### *Sanzioni*

**Art. 19**  
Multa

<sup>1</sup>Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 6 della presente Ordinanza).

<sup>2</sup>La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

<sup>3</sup>Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale competente.

**Art. 20**  
Revoca

<sup>1</sup>I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

<sup>2</sup>La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

## CAPITOLO VII

### *Disposizioni finali*

**Art. 21**  
Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

**Art. 22**  
Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione no. 812 del 14 ottobre 2013.

**Art. 23**  
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

IL SINDACO:  
A. Celio Cattaneo

IL SEGRETARIO:  
L. Leoni

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Monteceneri, 12 settembre 2017/le

**Pubblicazione:**

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 18.09.2017 al 17.10.2017  
In questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.